CAMERA DEI DEPUTATI N. 1912

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato PITZALIS

Presentata il 4 dicembre 1964

Integrazione alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, recante disposizioni relative alla Corte dei conti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 20 dicembre 1961, n. 1345, istitutiva « di una quarta e quinta sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra e recante altre disposizioni relative alla Corte dei conti » ha, tra l'altro, riordinato le carriere dell'Istituto cercando di adeguarle alle maggiori incombenze attribuite da detta legge alla Corte.

Tenendo particolarmente conto della molteplicità dei compiti, cui la Corte è legittimata ad assolvere, il legislatore ha, in particolare, istituito di nuovo, questa volta autonomamente, la carriera direttiva, esistente fin dalla istituzione della Corte dei conti (legge 14 agosto 1862, n. 800), ma praticamente soppressa con la legge 2 marzo 1953, n. 161, che eliminava i gradi di aiuto referendario (iniziale) e di vice referendario di seconda classe ed inquadrava tutto il personale (allora del ruolo di concetto di gruppo « A ») dalla qualifica iniziale di vice referendario (ex grado VII soppresso con la legge 20 dicembre 1961, n. 1345) in su, nella carriera della magistratura.

La legge 20 dicembre 1961, n. 1345, aveva, evidentemente, tenuto conto che un istituto di rilevanza costituzionale quale la Corte dei conti, non poteva fare a meno, per espletare le sue molteplici ed alte funzioni, dell'ausilio della carriera direttiva, sia per la specifica funzione che le è propria, sia per il positivo apporto dato all'Istituto per oltre 90 anni, sia infine perché doveva evidentemente colmare quei « vuoti » che la carriera della magistratura, sviluppandosi sostanzialmente al vertice, aveva lasciato dietro di sé. Tanto più che anche i legislatori di ogni tempo, dal Sella, al Minghetti, al De Pretis, nella loro saggezza e grande esperienza delle esigenze dell'ordinamento statale, avevano distinto esattamente, per il modo di funzionamento dei servizi della Corte, per la particolarità tecnica della materia trattata, un personale di magistratura ad un personale amministrativo, che coadiuvava il primo, tenendo conto, così come sembra abbia tenuto presente questa Assemblea nella precedente legislatura, che le più importanti funzioni dell'Istituto si svolgono nell'ambito dell'esecutivo ed i suoi atti si presentano sotto forma di atti amministrativi, tranne quelli di carattere giurisdizionale, classificati tali dalla legge.

Mentre la carriera della magistratura è limitata ai laureati in legge, quella direttiva dovrebbe aprirsi ai laureati provenienti da varie facoltà universitarie, aventi una base giuridico-amministrativa e tecnica, particolarmente necessari in un Istituto qual'è la Corte dei conti, chiamato ad assolvere preminenti funzioni di controllo finanziario, specie nel riscontro dei rendiconti amministrativi, nei conti giudiziali e sul controllo finan-

ziario degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria (articolo 100 della Costituzione).

Ma la legge 20 dicembre 1961, n. 1345, mentre ha colmato una evidente lacuna strutturale della Corte, non ha intieramente raggiunto l'obiettivo prefissosi, poiché ha sacrificato la carriera direttiva limitandone l'accesso (riservato al personale della carriera di concetto dell'Istituto, senza nemmeno tener conto del requisito fondamentale del possesso del diploma di laurea) e lo sviluppo (bloccato alla qualifica di direttore capo di segreteria o di revisione).

Né ciò può giustificarsi con l'esistenza della carriera di magistratura nella Corte, sviluppantesi dalla funzione iniziale di referendario fino a raggiungere quella elevatissima di presidente di sezione, perché le carriere di magistratura e direttiva sono autonome, cioè distinte e separate non solo nello sviluppo delle qualifiche, ma anche nelle funzioni espletate presso l'Istituto. E ove non si provvedesse a colmare le lacune della legge n. 1345, che si propone di integrare opportunamente, si manterebbe compressa e mal strutturata una funzione, quella amministrativa, a danno non solo della carriera direttiva, ma anche di quella di magistratura, in quanto il magistrato della Corte, per preparazione specifica, per presumibile vocazione, per *forma mentis*, per attribuzioni speciali conferitegli dalla legge, rivolto ad espletare le funzioni proprie del magistrato, potrebbe trovarsi costretto ad assumere l'onere di una duplice funzione, ora vestendo la toga, ora spogliandosi di essa, non solo materialmente, ma anche mentalmente.

Le integrazioni alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, che si auspicano, Onorevoli Colleghi, sono tanto più urgenti in quanto proprio in questa aula, è stato dato il parere favorevole, anche da parte del Governo, per l'invio in Commissione, ad una proposta di legge avanzata dall'onorevole Orlandi (n. 1426 presentata il 27 maggio 1964, iscritta all'ordine del giorno il 5 novembre 1964) in virtù della quale si autorizzano, nella Magistratura della Corte, promozioni in soprannumero a consigliere o a vice procuratore generale, congelando, nel contempo – lasciandoli, cioè, vacanti – altrettanti posti della qualifica iniziale di referendario, fino al riassorbimento del soprannumero stesso negli anni a venire.

Questo notevole ampliamento al vertice della carriera della magistratura ed il conseguente « vuoto » alla base di essa, per la tecnica proposta nel cambio dei posti a ruolo funzionali, più che consigliare, impone la necessità di ridimensionare la carriera direttiva, proprio nell'interesse dell'Istituto chiamato, da molteplici istanze sociali, ad assumere un più ampio e penetrante controllo finanziario presso gli enti pubblici, in virtù del disposto costituzionale (articoli 100 e 103) che annovera altresì la Corte fra gli organi di particolare rilevanza nell'ordinamento statale.

Si precisa e si sottolinea qui che con la presente proposta non si chiede un ampliamento di organico della carriera direttiva della Corte: 629 posti di organico erano stabiliti dalla legge 1345 e 629 possono restare. Si vuole, invece, che si provveda alla necessità di meglio distribuire detto organico (e a tal proposito si allega una tabella dimostrativa), e disciplinare e ampliare, con maggiore oculatezza, in virtù dell'esperienza fornita dagli effetti della legge n. 1345, l'accesso in carriera; di sviluppare armonicamente il transito da una funzione all'altra, senza però derogare dalle norme relative alle carriere direttive dello Stato.

Non si chiede, dunque, di dare alla carriera direttiva della Corte dei conti un particolare beneficio strutturale o di organico, bensì di elevarla almeno al livello delle carriere direttive ordinarie dello Stato, tenendo conto che la prevalenza costituzionale del secolare Istituto non può non essere tenuta presente in una proposta come questa, che tiene soprattutto presente gli interessi della Corte ed il prestigio delle sue carriere.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(*Denominazione dei funzionari della carriera direttiva*)

La carriera direttiva della Corte dei conti comprende le seguenti qualifiche:

Direttore Generale di Segreteria;

Direttore Superiore di Segreteria o di Amministrazione;

Direttore Capo di Segreteria o di Revisione;

Direttore di Segreteria o di Revisione;

Aiuto Direttore di Segreteria o di Revisione.

La tabella « D » allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è sostituita dalla allegata tabella.

La carriera di concetto di cui all'articolo 16 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è soppressa: il ruolo in organico viene conservato ad esaurimento ed i residui posti occupati graveranno sul contingente della qualifica di Aiuto Direttore di Segreteria o di Revisione.

ART. 2.

(*Attribuzioni del personale direttivo*)

I funzionari della carriera direttiva provvedono alla direzione tecnica ed amministrativa degli Uffici di Segreteria e degli Uffici di Controllo.

ART. 3.

(*Accesso alla carriera direttiva*)

L'accesso alla carriera direttiva è riservato ai funzionari delle carriere direttive delle pubbliche amministrazioni.

Possono accedervi inoltre:

a) gli avvocati e i procuratori legali;

b) i commercialisti, i giornalisti e i pubblicisti regolarmente iscritti negli albi professionali, purché in possesso del diploma di laurea;

c) i funzionari della carriera di concetto delle pubbliche amministrazioni con almeno quattro anni di servizio classificato ottimo, provvisti di diploma di laurea;

d) i funzionari della stessa carriera di concetto, anche sprovvisti di diploma di laurea, purché rivestano la qualifica di Primo Segretario o equiparato;

e) gli impiegati della carriera esecutiva della Corte dei conti, muniti di diploma di

scuola media di secondo grado, purché rivestano da almeno tre anni la qualifica di Primo Archivista.

La nomina alla qualifica di Aiuto Direttore di Segreteria o di Revisione si consegue mediante concorso per titoli ed esami.

ART. 4.

(*Commissione esaminatrice*)

La Commissione esaminatrice del concorso ai posti di Aiuto Direttore di Segreteria o di Revisione è nominata dal Presidente della Corte dei conti ed è composta:

da un Consigliere della Corte dei conti, Presidente;

da un Direttore Superiore di Segreteria o di Amministrazione;

da due Direttori Capi o Direttori di Segreteria o di Revisione;

da un Docente universitario di materie giuridiche.

Le funzioni di Segretario sono disimpegnate da un Direttore di Segreteria o di Revisione.

ART. 5.

(*Rapporto informativo e giudizio complessivo*)

Per i funzionari della carriera direttiva con le qualifiche di Direttore Superiore di Segreteria o di Amministrazione e di Direttore Capo di Segreteria o di Revisione, il rapporto informativo è compilato dal Segretario Generale della Corte dei conti. Il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione.

Per tutti gli altri funzionari il rapporto informativo è compilato dal Direttore Capo di Segreteria o di Revisione. Il giudizio complessivo è espresso dal Segretario Generale.

ART. 6.

(*Consiglio di amministrazione*)

Il Consiglio di amministrazione per gli appartenenti alla carriera direttiva della Corte dei conti è nominato con decreto del Presidente della Corte dei conti ed è composto:

a) da un Presidente di Sezione della Corte dei conti, che lo presiede;

b) dal Segretario Generale dell'Istituto, Relatore;

c) da un Direttore Generale di Segreteria;

d) da un Direttore Superiore di Segreteria e di Amministrazione:

e) da un Direttore Capo di Segreteria o di Revisione;

f) da un Direttore di Segreteria o di Revisione;

g) da un Aiuto Direttore, che espleta le funzioni di Segretario;

h) da due supplenti.

Lo stesso Consiglio di amministrazione esercita altresì le attribuzioni di sua competenza nei confronti del personale della carriera esecutiva rappresentata nel Consiglio di amministrazione stesso da due Archivisti Superiori con un supplente.

I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere confermati annualmente, per non più di due volte.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno quattro membri, oltre il Segretario Generale, membro di diritto, ed il Presidente del Consiglio di amministrazione stesso e, quando si provveda in favore della carriera esecutiva, da almeno un rappresentante della carriera stessa.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza; a parità di voti prevale quello del Presidente.

ART. 7.

(*Ufficio personale amministrativo ed esecutivo*)

Il Direttore Generale di Segreteria, membro del Consiglio di amministrazione, per il periodo della sua carica, assume con la collaborazione degli altri funzionari direttivi ed impiegati esecutivi componenti effettivi dello stesso Consiglio di amministrazione, la Direzione dell'Ufficio personale amministrativo, alle dirette dipendenze del Segretario Generale della Corte.

ART. 8.

(*Nomina alla qualifica di Direttore Generale di Segreteria*)

I Direttori Generali di Segreteria sono nominati dal Presidente della Corte dei conti, a scelta tra i Direttori Superiori di Segreteria o di Amministrazione dell'Istituto.

ART. 9.

(*Commissione di disciplina*)

Il primo e il secondo comma dell'articolo 21 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, sono così modificati:

« Per il personale delle carriere direttiva, esecutiva ed ausiliaria, la Commissione di disciplina è composta da un Presidente di Sezione della Corte, che la presiede; da un

Consigliere della Corte e da un Direttore Generale di Segreteria, che non sia per lo stesso periodo, membro del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di Segretario sono esercitate da un Direttore di Segreteria o di Revisione ».

ART. 10.

(*Estensione dell'articolo 7 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345*)

Ai funzionari della carriera direttiva ai quali sia affidata la direzione amministrativa delle Delegazioni della Corte dei conti sono applicate le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

ART. 11.

(*Segretari di udienza*)

L'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è sostituito dal seguente:

« Le funzioni di Segretario presso le Sezioni giurisdizionali della Corte vengono esercitate dal personale della carriera direttiva ».

ART. 12.

(*Rettifiche agli articoli 19 e 21 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345*)

Le dizioni « personale della Corte dei conti appartenente alla carriera di Segreteria e di Revisione » di cui all'articolo 19 e « per gli impiegati delle carriere di Segreteria e di Revisione » e « da un impiegato della carriera di Segreteria o di Revisione », di cui all'articolo 21 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, sono rispettivamente sostituite da : « personale della carriera direttiva » (articolo 19); « per i funzionari della carriera direttiva » e « da un funzionario della carriera direttiva » (articolo 21).

ART. 13.

(*Norma di attuazione*)

Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Presidente della Corte provvederà alla nomina dei Direttori Generali di Segreteria, da scegliere tra gli attuali Direttori Capi di Segreteria o di Revisione della Corte e all'inquadramento del personale nei coefficienti corrispondenti previsti nell'allegata tabella.

Entro i 30 giorni successivi a detto inquadramento, nominerà il Presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione.

ART. 14.

(*Proroga dell'articolo 39 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345*)

Il termine fissato dall'articolo 39 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è prorogato di altri tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 15.

(*Norma transitoria*)

Gli impiegati della soppressa carriera di concetto potranno accedere alla carriera direttiva della Corte mediante concorso per titoli, con i benefici previsti dal punto 4 del precedente articolo 3, ad essi riservato, in prima applicazione della presente legge.

Potranno partecipare allo stesso concorso coloro i quali si troveranno, al termine di scadenza del bando di concorso, nelle condizioni previste dal precedente articolo 3, lettera *e*).

ART. 16.

(*Copertura della spesa*)

Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale delle carriere direttiva e di concetto della Corte dei conti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

TABELLA DI RIDISTRIBUZIONE DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA DELLA CORTE DEI CONTI NEI LIMITI DEI 629 POSTI IN ORGANICO STABILITI DALLA LEGGE 20 DICEMBRE 1961, N. 1345, TAB. « D »

Coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti	
900	Direttori Generali di Segreteria	N. 5	Segreterie giurisdizionali Controllo preventivo Controllo consuntivo Conti giudiziali Consiglio di amministrazione
670	Direttori Superiori di Segreteria o di Amministrazione	» 53	uno per ogni Segreteria giurisdizionale (8), Ufficio di controllo (33), Delegazione regionale (18), Consiglio di amministrazione (2)
500	Direttori Capi di Segreteria o di Revisione	» 106	due per ciascuno dei suelencati Uffici
402	Direttori di Segreteria o di Revisione	» 212	quattro per ciascuno dei suelencati Uffici
325	Aiuto Direttori di Segreteria o di Revisione	» 253	da assegnare agli Uffici della Corte a seconda delle esigenze.
	Posti in organico	N. 629	